



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PITTONI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, ROMEO, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI, GRANATO, FLORIDIA, CORRADO, DE LUCIA, MARILOTTI, RUSSO, VANIN e MONTEVECCHI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2019**

Interventi in materia di università e ricerca

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge raccoglie alcuni interventi legislativi proposti in occasione dell'esame del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

L'articolo 1 estende anche alle università statali e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) la disposizione già in vigore per gli enti pubblici di ricerca – articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 – che non pone l'obbligo per questi enti di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per l'acquisto di beni e servizi destinati all'attività di ricerca.

La disposizione trova giustificazione nell'elevata specializzazione di alcune dotazioni di laboratorio destinate all'attività di ricerca, il cui acquisto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione è difficoltoso ai fini dell'acquisizione di offerte economicamente vantaggiose.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, infatti la norma avrà unicamente l'effetto di consentire procedure di acquisto non mediate dalla piattaforma MEPA, fermi restando però tutti i vincoli di bilancio e la disciplina recata dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La norma potrebbe anche comportare risparmi di spesa, che prudenzialmente si ritiene di non computare, in quanto la deroga all'utilizzo del MEPA riguarderà attrezzature destinate alla ricerca universitaria e artistica,

che di solito sono caratterizzate da un'elevata specificità tecnica, tale che si possono ottenere offerte maggiormente vantaggiose unicamente rivolgendosi a un mercato di fornitori spesso poco interessati a inserirsi nella piattaforma MEPA, ad esempio perché prevalentemente operanti su mercati esteri.

L'articolo 2 propone l'abrogazione della norma che attualmente stabilisce il divieto di contemporanea iscrizione a diversi corsi di laurea, impedendo così la creazione di percorsi formativi multidisciplinari fortemente integrati, come per esempio quello in medicina e chirurgia con quello in ingegneria biomedica, che hanno numerose sovrapposizioni, ma non raggiungono la sovrapposizione dell'80 per cento dei settori scientifici disciplinari (SSD) e dei crediti formativi universitari (CFU) di entrambe le classi oggi richiesti per la creazione di un corso inter-classe. A quanto risulta sono attualmente in corso esperimenti del genere in Svizzera e nei Paesi Bassi, con ottimi risultati.

L'articolo 3 propone l'interpretazione autentica dell'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, nel senso che: ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività di consulenza extraistituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia. Tali attività possono essere svolte anche in regime di partita IVA, senza necessità di iscrizione ad albi professionali, fatta ec-

cezione per le professioni sanitarie e, in ogni caso, in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata allo svolgimento di attività libero professionale.

Le attività che i professori e i ricercatori universitari a tempo pieno possono svolgere liberamente devono essere preventivamente comunicate al direttore del dipartimento di afferenza e al rettore.

Una quota pari al 10 per cento del compenso lordo percepito dai professori e ricercatori a tempo pieno per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è destinato, senza oneri fiscali, all'attivazione di posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*) della legge n. 240 del 2010, nonché di borse di dottorato, di assegni di ricerca, e di borse di studio per studenti universitari. Il Senato accademico delibera la ripartizione del contributo alle diverse destinazioni.

L'articolo 4 dispone che al fine di ridurre il carico amministrativo che grava sulle università, si propone di estendere la durata delle abilitazioni scientifiche nazionali dagli attuali sei sino a nove anni.

L'articolo 16 della legge n. 240 del 2010 stabilisce che per la partecipazione ai concorsi nelle singole università per la qualifica di professore di I o di II fascia è requisito necessario il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN). La normativa relativa all'ASN introduce una nuova modalità di reclutamento del personale docente, basata sul raggiungimento del requisito dell'abilita-

zione scientifica. L'ASN è una procedura di valutazione non comparativa che attesta la qualificazione scientifica dei candidati e che è gestita direttamente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso le commissioni nazionali di ognuno dei settori concorsuali.

La validità dell'ASN ha durata di sei anni. La prima tornata di abilitazione risale al 2012/2013, la cui scadenza sarebbe fissata dunque al 2019. Degli abilitati che facevano parte dei ruoli delle Università sono stati chiamati meno della metà. A ridosso della scadenza, i circa 2000 professori associati e ricercatori a tempo indeterminato che non sono stati ancora chiamati dai vari atenei si trovano in una condizione di difficoltà professionale causata anche dal fatto che l'abilitazione a termine è una anomalia rispetto alla normativa delle abilitazioni degli altri Paesi europei. La scadenza dell'ASN da un lato rende difficile la chiamata da parte dei vari atenei degli abilitati che sono già ricercatori o professori di seconda fascia, e dall'altro distingue per incoerenza la normativa italiana rispetto a quella degli altri Paesi. Un'ulteriore incoerenza è data dal fatto che mentre l'ASN per l'università è a scadenza, l'abilitazione per l'insegnamento nelle scuole medie non ha scadenza.

Con l'articolo 5 si dispone infine che per i contratti di formazione specialistica non stipulati con i medici deve essere reso noto l'impiego alternativo dei fondi residui.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Semplificazioni in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano alle università statali e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi caratterizzati da un'elevata specificità tecnica per i quali non è possibile fare ricorso agli strumenti ivi citati, funzionalmente destinati all'attività di ricerca. Alle predette istituzioni non si applica, altresì, l'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

### Art. 2.

*(Disposizioni in materia di iscrizione ai corsi di studio universitari)*

1. L'articolo 142, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato.

### Art. 3.

*(Interpretazione autentica in materia di attività svolte dai professori e ricercatori universitari)*

1. L'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività di consulenza extraistituzio-

nali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 deve essere preventivamente comunicato al direttore del dipartimento di afferenza del docente e al rettore. Tali attività possono essere svolte anche in regime di partita IVA, senza necessità di iscrizione ad albi professionali, fatta eccezione per le professioni sanitarie e, in ogni caso, in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata allo svolgimento di attività libero-professionale.

3. Una quota pari al 10 per cento del compenso lordo percepito dai professori e ricercatori a tempo pieno per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è destinato, senza oneri fiscali, all'attivazione di posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, nonché di borse di dottorato, di assegni di ricerca e di borse di studio per studenti universitari. Il Senato accademico delibera la ripartizione del contributo alle diverse destinazioni.

#### Art. 4.

*(Semplificazioni in materia di abilitazione scientifica nazionale)*

1. All'articolo 16, comma 1, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: « L'abilitazione ha durata di sei anni » sono sostituite dalle seguenti: « L'abilitazione ha durata di nove anni ».

2. La durata dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita nelle tornate 2012, 2013 e 2016-2018 è di nove anni.

#### Art. 5.

*(Disposizioni a sostegno della formazione specialistica)*

1. Al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità delle somme destinate al finan-

ziamento dei contratti di formazione specialistica di cui all'articolo 37 e seguenti del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pubblica, prima di ogni prova di ammissione alle scuole di specializzazione, il numero dei contratti non sottoscritti dagli interessati per rinuncia o non stipulati, con specificazione dell'impiego che sia stato effettuato delle somme residue.

2. Per incrementare il numero dei contratti di formazione specialistica, gli importi stanziati per ogni singolo contratto non sottoscritto dall'interessato per rinuncia o non stipulato di cui al comma 1, sono vincolati al finanziamento di ulteriori nuovi contratti di formazione specialistica in aggiunta a quelli già previsti annualmente.



€ 1,00